

Area V°

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE NORME E CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO DI CUI ALL'ART. 32, COMMI 40 E 41 DELLA LEGGE 326/03 DI CONVERSIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 269 DEL 2003 SUL CONDONO EDILIZIO.

(approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 23 del 14.02.2019)

## **INDICE**

# CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 APPLICAZIONI E FINALITA'
- Art. 2 RIFERIMENTI LEGISLATIVI
- Art. 3 ATTIVITA' ISTRUTTORIA
- Art. 4– COSTITUZIONE DEL FONDO

# CAPO II BENEFICIARI E INCENTIVO

- Art. 5 BENEFICIARI DEL FONDO
- Art. 6- COMPETENZE DEL COORDINATORE RESPONSABILE
- Art. 7- PROGETTO OBIETTIVO
- Art. 8 CRITERI RIPARTIZIONE FONDO
- Art. 9- TERMINI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI

## CAPO III NORME FINALI

Art. 10- VALIDITA'

Art. 11- ENTRATA IN VIGORE

## CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - APPLICAZIONI E FINALITA'

Il presente Regolamento ha ad oggetto l'utilizzo, i criteri e le modalità di quantificazione e ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 32 commi 40 e 41 della Legge 326/03, inerenti ai versamenti degli oneri concessori relativi alle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 47/85 e della legge 724/94.

#### ART. 2 – RIFERIMENTI LEGISLATIVI

**Art.. 32 della legge 326/03** recante "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali.":

Comma 40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia può essere determinato dall'Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario.

Comma 41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del presente decreto, nonché ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e dell'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, il cinquanta per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell'oblazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 14 della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al Comune interessato. Con decreto interdipartimentale del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'Economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente comma.

# Art. 15 del C.C.N.L. del 01.04.1999- Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività:

1.Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonché a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:

a) gli importi dei fondi di cui all'art. 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed integrazioni, previsti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'art. 1,

comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati;

- b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti;
- c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6.7.1995 e dell'art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL;
- d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;
- e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;
- f) i risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
- g) l'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16.7.1996;
- h) dalle risorse destinate alla corresponsione della indennità di L. 1.500.000 di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
- i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;
- j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l'anno successivo;
- k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17
- l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.
- m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14.

- n) per le Camere di commercio, in condizioni di equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al 31.12.1997, ai sensi dell'art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
- 2. In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1 aprile 1999, delle risorse economiche di cui al comma 1, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno '97, esclusa la quota relativa alla dirigenza.
- 3. La disciplina prevista dal comma 1, lettere b), c) e dal comma 2, non trova applicazione nei confronti degli enti locali in situazione di dissesto o di deficit strutturale, per i quali non sia intervenuta ai sensi di legge l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
- 4. Gli importi previsti dal comma 1, lett. b), c) e dal comma 2, possono essere resi disponibili solo a seguito del preventivo accertamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate dall'ente al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
- 5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.

## Art. 6 del C.C.N.L. del 09.05.2006:

1. Le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 32, comma 40, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, sono altresì destinate ad incrementare, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3, del C.C.N.L. del 31 marzo 1999, la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia che partecipi a progetti finalizzati, da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, relativi all'attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni in sanatoria.

# ART. 3 – ATTIVITA' ISTRUTTORIA

Al Comune di Bacoli sono state presentate n°2145 istanze di condono edilizio ai sensi della legge 47/85, n°1569 istanze ai sensi della Legge 724/94 e n°1144 ai sensi della Legge 326/03.

Dette istanze sono state istruite in parte dagli Uffici comunali, e restano in giacenza la maggior parte delle stesse .

L'istruttoria delle pratiche è svolta dall'Ufficio tecnico comunale e comprende le seguenti attività:

1. Verifica della legittimità e della suscettibilità alla sanatoria delle istanze di condono edilizio;

- **2.** Verifiche di eventuali provvedimenti repressivi in atto per gli immobili oggetto di condono edilizio;
- **3.** Provvedimenti, eventuali, di rigetto delle istanze;
- **4.** Verifica della documentazione presentata a corredo delle istanze per il rilascio dell' Autorizzazione paesaggistica;
- 5. Richiesta agli interessati della, eventuale, documentazione carente;
- **6.** Relazione tecnica istruttoria dell'Ufficio Condono edilizio con parere rilasciato ai sensi dell'art. 31 della legge 47/85;
- 7. Trasmissione pratiche alla Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.);
- **8.** Richiesta agli interessati di, eventuali, chiarimenti e documentazione richieste dalla C.L.P.;
- **9.** Trasmissione pratiche all'Ufficio Paesaggistico con parere della C.L.P.;
- **10.**Relazione illustrativa dell'Ufficio Paesaggistico con parere rilasciato ai sensi dell'art. 32 della legge 47/85;
- **11.**Trasmissione della Relazione illustrativa e della documentazione di rito alla Soprintendenza ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
- 12. Rilascio Autorizzazione paesaggistica;
- **13.** Verifica ed acquisizione dei restanti Pareri-Autorizzazioni-N.O. degli Enti ed Uffici preposti, necessari al rilascio del Titolo Abilitativo in Sanatoria;
- **14.**Calcolo da parte dell'Ufficio Condono Edilizio dell'oblazione a conguaglio, degli oneri concessori, dell'indennità risarcitoria e dei diritti di segreteria da versare;
- **15.** Verifica da parte dell'Ufficio Condono edilizio della completezza della documentazione amministrativa occorrente al rilascio del Titolo Abilitativo;
- **16.**Richiesta agli interessati della, eventuale, documentazione carente;
- **17.**Rilascio del Titolo Abilitativo in Sanatoria:

## ART. 4- COSTITUZIONE DEL FONDO

Il fondo è costituito dal 10% dei versamenti incassati nel corso dell'anno per gli oneri concessori delle domande di condono edilizio presentate ai sensi della Legge 47/85 e della legge 724/94 (Art.32 comma 40 della Legge 326/03).

## **CAPO II : BENEFICIARI E INCENTIVO**

#### ART. 5 – BENEFICIARI DEL FONDO

Partecipano alla ripartizione del fondo:

- ➤ Coordinatore Responsabile Apicale;
- Ufficio Condono edilizio:
- ➤ Ufficio Paesaggistica;
- ➤ Collaboratori Tecnici;
- Collaboratori Amministrativi .

#### ART. 6- COMPETENZE DEL COORDINATORE RESPONSABILE

Al Coordinatore responsabile compete:

- a) la redazione del "Progetto obiettivo";
- b) il coordinamento delle attività nella trattazione delle pratiche;
- c) la consulenza tecnico-amministrativa;
- d) il controllo periodico sull'andamento dell'istruttoria delle pratiche;
- e) la trattazione di tutta la problematica inerente l'istruttoria delle pratiche;
- f) l'assegnazione delle attività da svolgere a ciascun partecipante al progetto;
- g) la redazione di un Report annuale da fornire all'Amministrazione nel quale illustrare il lavoro svolto, il personale che ha partecipato e le mansioni assolte;
- h) la valutazione individuale del personale che ha partecipato al progetto

## ART. 7- PROGETTO OBIETTIVO

Per l'utilizzo delle somme deve essere redatto un progetto dal Coordinatore responsabile Apicale dell'Area tecnica "Edilizia Privata – Condono edilizio".

Il progetto deve:

- Individuare le specifiche attività necessarie al completamento istruttorio delle pratiche 1. di condono edilizio:
- 2. Individuare il personale partecipante al progetto, tenendo conto delle specifiche responsabilità e competenze professionali;
- 3. Individuare altresì il personale appartenente ad altri Uffici comunali che saranno investiti in mansioni attinenti l'istruttoria delle pratiche di condono edilizio;

4. Indicare la somma complessiva degli oneri di urbanizzazione introitata sulla base dell'attestazione rilasciata dal responsabile del Settore finanziario;

5. Indicare la ripartizione degli incentivi previsti dall'art. 32 comma 40, fra i partecipanti

al progetto.

ART. 8 – CRITERI RIPARTIZIONE FONDO

Le somme destinate al finanziamento del progetto saranno ripartite nelle seguenti percentuali:

➤ Coordinatore Responsabile Apicale; (19%)

Ufficio Condono edilizio; (26%)

➤ Ufficio Paesaggistica; (17%)

➤ Collaboratori Tecnici; (22%)

Collaboratori Amministrativi (16%).

L'affidamento delle spettanze individuali saranno stabilite dal Coordinatore Responsabile, sulla

base delle valutazione individuale del personale che ha partecipato al progetto da svolgere oltre

l'orario di lavoro ordinario.

La valutazione tiene conto anche dell'impegno, professionalità e competenza profusa, con

particolare riguardo alla disponibilità del dipendente, le cui specifiche ed analitiche valutazioni

sono stabilite dal Coordinatore Responsabile del progetto.

ART. 9- TERMINI E LIQUIDAZIONE INCENTIVI

Le somme effettivamente incassate relativamente alle pratiche istruite, devono essere accertate

con apposita dichiarazione del responsabile del Settore Finanziario;

La liquidazione degli incentivi sarà effettuata a fine anno a consuntivo del progetto obiettivo,

mediante determinazione del Coordinatore responsabile apicale o suo sostituto.

Le somme da liquidarsi nella misura del 10% degli oneri concessori incassati, verrà calcolata

sulla scorta delle pratiche istruite e sulla scorta delle somme effettivamente incassate relative alle

domande di condono edilizio presentate ai sensi della legge 47/85 ed ai sensi della Legge

724/94

.....

**CAPO III: NORME FINALI** 

ART. 10- VALIDITA'

Le disposizioni di cui al presente Regolamento hanno validità immediata.

**ART. 11- ENTRATA IN VIGORE** 

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue l'avvenuta esecutività ai sensi della delibera di adozione.

Il Tecnico incaricato F.to Geom. Roberto Onorato Il Responsabile Area V f.to Arch. Lucio Scotto di vetta